

Rafforzata la tutela delle vittime di violenza domestica: la sentenza n. 236 del 2018 della Corte Costituzionale.

di *Gaetano Bonifacio*

Sommario: 1. Il fatto oggetto della questione di costituzionalità. - 2. Rilevanza e fondatezza della questione di illegittimità costituzionale e contrasto della norma impugnata con il dettato costituzionale. – 3. Conclusioni.

1. Il fatto oggetto della questione di costituzionalità.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale territoriale rimetteva gli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1957, n. 87, per sottoporre a scrutinio di costituzionalità l'art. 4 d.lgs. 274/2000, con riferimento alla violazione degli art. 3 e 24 Costituzione.

Nell'ordinanza di remissione il Giudice evidenziava come in base al diritto vivente la norma contenuta nell'art. 4 d.lgs. 274/2000, attribuiva la competenza a giudicare per i fatti commessi in violazione dell'art. 582 comma 2 c.p., aggravati dalle circostanze di cui al n. 1 e all'ultima parte dell'art. 577 c.p. al Giudice di Pace, diversamente dalle ipotesi in cui con il delitto di lesioni personali ricorrano gli altri elementi circostanziali descritti nell'art. 577 c.p., per le quali invece la competenza a giudicare è attribuita al Giudice presso il Tribunale.¹

La questione di legittimità costituzionale trae origine da un procedimento per lesioni personali perseguibili a querela di parte, aggravate dalla circostanza di cui all'art. 577 comma 1 c.p., perché poste in essere dal padre nei confronti del figlio legittimo, fatto per il quale il dettato normativo dell'art. 4 d.lgs. 274/2000, in combinato disposto con l'art. 582 comma 2 c.p., stabiliva la competenza a giudicare del Giudice di Pace.

Nel catalogo contenuto nella norma speciale di cui all'art. 4 d.lgs. 274/2000, si attribuiva al Giudice di Pace la competenza a giudicare per i fatti di lesioni personali di cui all'art. 582 comma 2 c.p. perseguibili a querela di parte, ad eccezione delle ipotesi in cui nel fatto ricorressero le circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 e 585 c.p., e quelle di cui all'art. 577 comma 2, residuando la competenza del Giudice di Pace per le ipotesi in cui nel fatto facessero ricorso le circostanze aggravanti elencate nell'art. 577 n.1, regola procedurale dalla quale risaltava disparità di

¹ La norma di cui all'art. 577 comma 1 n.1 c.p. è stata oggetto di recente modifica legislativa a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. b), L. 11 gennaio 2018, n. 4, che recita *al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente*

trattamento rispetto all'analogia situazione che si prospettava qualora i fatti di lesioni personali fossero posti in essere in danno dei figli adottivi, per i quali la competenza a giudicare era riservata al Giudice presso il Tribunale Ordinario.

Il riparto di competenza così determinato era tale da dar luogo ad avviso del Giudice rimettente a violazione dell'art. 3 Cost., in quanto, dai differenti rapporti di filiazione tra il soggetto attivo del reato e la parte offesa, pur essendovi omogeneità quanto agli interessi lesi, sarebbe derivata la competenza a giudicare di Giudici diversi, e a violazione dell'art. 24 Cost., in quanto sarebbe precluso al Giudice del Tribunale applicare, in forza dell'art. 411 comma 1 bis c.p.p., la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., pur sussistendone i presupposti, perché incompetente per materia a celebrare il Giudizio oggetto della questione di costituzionalità.

2. Rilevanza e fondatezza della questione di legittimità costituzionale, e contrasto della norma impugnata con il dettato costituzionale.

La differente identità istituzionale del giudice competente al giudizio determinerebbe una disparità di trattamento sanzionatorio tra i fatti posti in essere in danno del figlio naturale in quanto discendente, rispetto a quello adottivo, ingiustificata in relazione alla similitudine degli interessi coinvolti nella tutela penale.

Infatti, trattandosi in entrambi i casi di condotte poste in essere in ambito familiare, le regole procedurali proprie del rito di "Pace", determinerebbero differenza quanto a trattamento sanzionatorio tra i fatti di reato attribuiti alla competenza del Giudice di Pace, rispetto a quelli demandati al giudizio del Tribunale, considerato che il delitto di cui all'art. 582 c.p. è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni,² inapplicabile dal Giudice di Pace stante il disposto dell'art. 52 comma 2 d.lgs. 274/2000, che prevede un criterio di sostituzione delle pene detentive quali la reclusione e l'arresto con le corrispondenti pene pecuniarie.

Tale criterio di conversione, è di fatto introduttivo di un trattamento sanzionatorio più favorevole per le ipotesi di violenza in ambito familiare di competenza del Giudice di Pace, davanti al quale, per le lesioni personali dolose, in luogo della pena della reclusione da sei mesi a tre anni, è applicabile la pena della multa da 516 a 2582 euro, che, con riferimento al caso relativo al giudizio pendente, rischia di essere "travolto" dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata, in quanto, in tal caso ai fatti, prima di competenza del Giudice di Pace, sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla norma contenuta nell'art. 582 c.p.³

Il trattamento sanzionatorio previsto per il Giudizio davanti al Giudice di Pace, più favorevole in relazione alle pene irrogabili in caso di condanna, non lo è in senso assoluto, in quanto nell'ipotesi di condanna alla permanenza domiciliare, il Giudice

² Il quadro edittale di pena previsto per la violazione dell'art. 582 c.p. con riferimento al minimo edittale, ha subito un innalzamento da tre a sei mesi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 3 lett. B legge 23 marzo 2016 n.41

³ Cass., Sez. v pen., 23 novembre 2016, n. 6337, in banca dati Italgiureweb

di Pace non può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, istituito la cui applicazione le è preclusa in forza dell'art. 60 d.lgs. 274/2000, dovendosi pertanto in tal caso considerare il trattamento sanzionatorio irrogato dal Giudice di Pace meno favorevole in concreto di quello irrogabile dal Tribunale.⁴

Tuttavia, relativamente ai fatti oggetto del giudizio, in caso di accoglimento della questione di costituzionalità, tale mutamento *in peius*, non sarebbe applicabile ai fatti commessi antecedentemente alla dichiarazione di incostituzionalità, ma solo a quelli commessi successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 25 comma 2 Cost., in base alla quale “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”, da ritenersi prevalente su quanto risultante dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30 comma 3 legge 11 marzo 1953 n.87, in base al quale il trattamento sfavorevole derivante da una decisione della Corte Costituzionale non si applica ai fatti pregressi, derivandone che al reato di lesioni personali lievissime perseguibile a querela di parte, del quale acquisirebbe la competenza a Giudicare il Tribunale monocratico, continuerebbe ad applicarsi il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il procedimento davanti al Giudice di Pace.

La dichiarazione di incostituzionalità non precluderebbe, in forza dell'art. 2 c.p., l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., inserita nel codice penale ad opera dell'art.1 comma 2 del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, attuativo dell'art. 1 comma1 lett. M) legge delega n.67 del 2014, che consente di definire il processo con sentenza di dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto, iscritta nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 lett. f del d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313, ed applicabile ai soli reati con pena non superiore nel massimo a cinque anni, in quanto trattamento più favorevole che deriva dall'applicazione di una norma penale sostanziale.

L'istituto prevede una causa generale di non punibilità del fatto per i casi in cui il reato sia di “particolare tenuità”, introducendo nell'ordinamento un'ipotesi di disciplina più favorevole con riferimento ai fatti ai quali la causa di estinzione viene applicata.

La causa di estinzione del reato per particolare tenuità del fatto, inserita nel codice penale, sarebbe riconducibile al diritto penale sostanziale, come si può evincere dalla terminologia utilizzata dal legislatore, quale il riferimento alla “punibilità” del fatto e non alla sua “procedibilità”, o dal *nomen juris* del decreto delegato rubricato “Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie”.⁵

4 Cass., Sez. v pen., 14 maggio 2018, n. 33260, in banca dati Italggiureweb, nella quale la Suprema Corte riconosceva l'interesse ad impugnare all'imputato condannato alla permanenza domiciliare dal Giudice di Pace per il delitto di cui all'art. 582 comma 2 c.p., aggravato dall'utilizzo dell'arma impropria, al fine di eccepire l'incompetenza per materia per poter usufruire della sospensione condizionale della pena, vedi anche Cass., Sez. II pen., 8 maggio 2013, n. 28850, in banca dati Italggiureweb

5 Corte di Cassazione, sez. III, n.15449/2015, in banca dati ItalGiureWeb

L'istituto in questione, seppur con sostanziali linee di differenziazione, è in parte paragonabile a quello già previsto nel d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il cui art. 34 reca la rubrica "*Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto*" e prevede, in conformità alla logica conciliativa ispiratrice del processo davanti al Giudice di Pace, la richiamata causa di esclusione della procedibilità, la cui ricorrenza deve essere valutata in rapporto a parametri quali l'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne sono derivati, nonché l'occasionalità del fatto e il grado della colpevolezza, da porre in relazione al "danno" che potrebbe derivare dalla celebrazione del processo penale, alle esigenze di lavoro, di studio o di salute della persona imputata o indagata, analogamente a quanto previsto per il processo minorile dall'art. 27 del D.p.r. 22 settembre 1988 n. 448, nel quale si prevede la pronuncia di "*Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*".

I diversi istituti citati condividono la logica di rinuncia all'inflizione della pena in relazione ai fatti di particolare lievità o tenuità, in quanto da essi deriva un limitato allarme sociale, e hanno come conseguenza il mutamento degli ambiti di rilevanza penale dei fatti ai quali si riferiscono.⁶

L'istituto della speciale tenuità del fatto, la cui applicazione sarebbe invocata dal Giudice remittente, comporta la non punibilità del fatto, a differenza dell'analogo istituto previsto per il procedimento davanti al Giudice di Pace, dall'applicazione del quale deriva invece l'improcedibilità del fatto per particolare tenuità; a differenza dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs 274/2000, l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. è condizionata dalla presenza di elementi di carattere obbiettivo, trovandosi invece svincolata da elementi specialpreventivi quali la valutazione che il danno della celebrazione del processo potrebbe avere sulla persona indagata o imputata, che sono propri del processo davanti al Giudice di Pace.⁷

L'idea centrale dell'istituto è che un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, presenti elementi che lo rendano di scarsa gravità in relazione all'esiguità del danno o del pericolo che ne sono derivati, e quindi in applicazione del principio di offensività, sia tale da poter essere considerato non meritevole della sanzione penale.

Gli elementi del fatto presenti i quali ricorrono gli estremi per l'applicabilità delle cause di non punibilità o improcedibilità, rappresentano il limite superato il quale vi è l'indifferente penale, la ricorrenza del quale fa sì che possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 49 comma 2 c.p. (*reato impossibile*), per la cui integrazione è necessario che ricorrano gli elementi dell'inedoneità dell'azione o dall'inesistenza dell'oggetto di essa, dai quali deriva la non punibilità del fatto, pur trovandosi in presenza di tutti gli elementi di fattispecie.

La possibilità riconosciuta al Giudice del Tribunale di applicare la causa di non punibilità descritta nell'art. 131 bis c.p., costituisce altro elemento di differenziazione con il procedimento davanti al Giudice di Pace, in quanto ad avviso

⁶ G.Lattanzi, E. Lupo, *Codice Penale Rassegna di Giurisprudenza e dottrina*, 2015, p. 236
⁷ Palazzo F., *Corso di diritto Penale parte generale*, sesta edizione 2016, p. 612

del Giudice remittente, la stessa non potrebbe essere applicata dal Giudice di Pace, essendo a questo riservata l'applicazione della norma speciale di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000, nella quale è ravvisabile la finalità conciliativa che è propria del procedimento davanti al Giudice di Pace, ove sono riconosciuti alla persona offesa dal reato o all'indagato poteri inibitori in ordine alla sua applicazione, nei casi di applicazione dopo l'esercizio dell'azione penale.

Il Giudice remittente nel motivare l'invio degli atti al Giudice delle Leggi, lamentava l'impossibilità di applicare la causa di non punibilità prevista nell'art. 131 bis c.p., in quanto la sua valutazione avrebbe presupposto un giudizio nel merito dei fatti, da posticipare rispetto a quello relativo all'esame del profilo procedurale concernente la competenza a celebrare il giudizio, che, come rilevato, gli avrebbe imposto di dichiararsi incompetente ai sensi dell'art. 22 c.p.p. con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, dichiarazione di incompetenza che gli avrebbe impedito di valutare i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto descritta nell'art. 131 bis c.p.

Dalla pronuncia di incompetenza per materia, deriverebbe una differenza di trattamento rispetto ai medesimi fatti se commessi in danno del figlio adottivo, per il quale lo stesso è invece competente a giudicare, e per i quali nella ricorrenza dei presupposti potrebbe invece trovare applicazione, rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non può trovare applicazione nel corso del giudizio davanti al Giudice di Pace, in quanto *“La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace”*⁸

Ne vale obiettare che tale profilo di differenziazione potrebbe essere superato dal fatto che il Giudice di Pace può applicare in luogo della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p., quella di cui all'art. 34 d.lgs. 274/2000 di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, intercorrendo tra i due istituti profili di differenziazione, evidenziabili nel fatto dell'essere l'istituto del codice penale di natura sostanziale, comportando la sua

8 Corte di Cassazione Penale Sez. Unite 28.11.2017, nr. 53683, pronuncia nella quale il Supremo Collegio, dopo aver esaminato gli orientamenti giurisprudenziali a favore dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. da parte del Giudice di Pace sia quella contraria, esaminati gli aspetti differenziali tra i due istituti, e sottolineato il ruolo rivestito dalla parte offesa nel procedimento disciplinato dall'art. 34 d.lgs. 274/2000, e di quello rivestito dalla stessa nell'art. 131 bis c.p., osservato che tra le due cause estintive non ricorre un rapporto di specialità risolvibile applicando l'art. 15 c.p., quanto piuttosto un rapporto disciplinato dall'art. 16 c.p., e rilevato che l'art. 34 d.lgs. 274/2000 si riferisce esclusivamente al procedimento davanti al Giudice di Pace, vista la sua collocazione sistematica nel d.lgs. 274/2000 che disciplina il processo penale davanti al Giudice di Pace, perveniva alla conclusione secondo la quale l'art. 131 bis c.p. non può trovare applicazione davanti al Giudice di Pace.

Vedi anche Cass., Sez. v pen., 15 settembre 2016, n. 47518, Cass., Sez. F pen., 20 agosto 2015, n. 38876, in banca dati Italgiureweb,

applicazione la non punibilità del fatto, a differenza della particolare causa contenuta nell'art. 34 d.lgs. 274/2000 la cui applicazione rende il fatto improcedibile.⁹

La differente "latitudine" del giudizio intercorrente tra i due tipi di rito, è ancor più evidente se osservata dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui al D.L. 14 agosto 2013 n.93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento della province*" (d'ora in poi l. 119/2013) il cui art. 2, comma 1, lettera a), ha inserito nel catalogo dei reati per i quali è consentita l'applicazione della misura cautelare personale dell'allontanamento della casa familiare ai sensi dell'art. 282 bis c.p.p., il delitto di cui all'art. 582 c.p., limitatamente alle ipotesi perseguibili di ufficio o aggravate.

La lettura di tale modifica normativa in combinato disposto con la norma di cui all'art. 2 comma 1 lett. C) del d.lgs. 274/2000, fa rilevare l'impossibilità di applicare la predetta misura ai fatti di lesioni personali lievissime di cui all'art. 582 comma 2 c.p., quando aggravati dalla circostanza di cui all'art. 577 comma 1 c.p. perché poste in essere a danno del figlio naturale, in quanto giudice competente era prima della pronuncia in commento, il Giudice di Pace.

Tale ripartizione della competenza, vanificava l'intento di prevenzione del legislatore per i fatti di violenza in "ambito domestico", attuato mediante l'introduzione della misura coercitiva non custodiale di cui all'art. 282 bis c.p.p., studiata appositamente per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza in ambito familiare, applicabile secondo i presupposti di cui all'art. 274 c.p.p., anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p. secondo quanto dispone l'art. 282 bis comma 6 c.p.p.

Tale misura è idonea per sua natura a prevenire pericoli quali quello di reiterazione degli episodi criminosi, ad eccezione del pericolo di fuga¹⁰.

La misura dell' *allontanamento dalla casa familiare* permette di porre fine a situazioni di fatto quali la coabitazione, che hanno reso possibile, o comunque grandemente agevolato l'insorgere della violenza, potendo il Giudice prescrivere all'autore del reato di "*...lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede*", in maniera tale da fronteggiare e prevenire il *periculum* della reiterazione di condotte connotate dalla violenza in ambito domestico.

In ultimo, va rilevato che la disposizione di cui all'art. 577 c.p., è stata oggetto di modifica ad opera dell'art. 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, (*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*) che ha apportato all'art. 577 c.p. le seguenti modificazioni:

9 Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Rel. n. III/02/2015, Roma, 23 aprile 2015, cfr. anche Corte di Cassazione sent. Sez. III, n. 15449, 2015

10 Lattanzi G., Lupo E., *Codice di Procedura Penale, rassegna di Giurisprudenza e dottrina*, Vol. IV *Misure Cautelari*, 2017, p. 291

a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discendente» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata».

Come si può notare si è trattato di modifiche normative di rilievo, in quanto è stata ampliata la previsione delle parti offese del reato per cui ricorre la circostanza aggravante, sia per l'ipotesi prima di competenza del Giudice di Pace che per quelle del Tribunale.

Tale novella legislativa ha accentuato ed ampliato ancor di più la funzione di elemento circostanziale aggravatore del fatto svolta dall'art. 577 c.p., norma finalizzata ad apprestare maggior tutela ai fatti in cui si trovano coinvolte parti tra le quali intercorrono particolari relazioni etiche, da cui può derivare una condizione di minorata difesa.¹¹

Il quadro normativo così delineato, rende evidente come l'applicazione delle differenti regole procedurali relative ai diversi tipi di rito previsti per il Tribunale e per il Giudice di Pace, introduca disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione del principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 Cost., derivanti dal poter essere la parte offesa del reato di cui all'art. 582 c.p., sia il figlio naturale che quello adottivo, in considerazione dell'identità dell'oggetto giuridico del reato, identificabile nella tutela dell'integrità psico fisica della persona offesa, derivante da fatti dolosi che cagionino una malattia nel corpo o nella mente.¹²

Ciò si pone in contrasto con le previsioni della legge civile in relazione alla condizione del figlio adottivo rispetto a quello legittimo o naturale, per la quale vi è piena equiparazione giuridica, secondo la previsione contenuta nell'art. 315 c.c. in base alla quale *“tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”*.

Nella legislazione penale si può invece osservare una disparità di trattamento tra il figlio naturale e quello adottivo per quanto riguarda il ricorso della circostanza aggravante di cui all'art. 577 c.p. con riferimento al delitto di omicidio di cui all'art. 575 c.p., che se commesso in danno dell'ascendente o del discendente, e quindi del figlio naturale è punito ai sensi del comma 1 n.1 art. 577 c.p. con la pena dell'ergastolo, mentre se commesso contro il figlio adottivo l'ultimo comma della citata disposizione prevede la pena della reclusione da 24 a 30 anni, differenziazione giustificata dall'elemento del legame genetico di consanguineo della vittima, in forza del quale non deriva violazione dell'art. 3 Cost., in quanto previsione di trattamento

11 G. Marini, voce Omicidio, in Dig.d.pen., vol. VIII, UTET, 1994, p.511, il quale autore rileva una differente disciplina ed autonomia rispetto alle circostanze descritte nell'art. 576 n.2 c.p., la quale si differenzia per momenti di disciplina autonomi rispetto alla circostanza di cui all'art. 577 n.1 c.p.

12 G.Lattanzi, E.Lupo, “Codice Penale Rassegna di Dottrina e Giurisprudenza”, Vol.II “I Delitti contro la persona”, p.91

differenziato rientrante nella discrezionalità del legislatore¹³, che peraltro si pone in maniera “diametralmente” opposta a quella relativa alla pronuncia in commento, in quanto nel delitto di omicidio, è il fatto commesso in danno del figlio legittimo al quale è riservato il trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per il caso in cui parte offesa sia il figlio adottivo.

La norma impugnata crea invece un immotivata differenziazione derivante da una scelta di tipo procedurale, in quanto demanda i fatti, in dipendenza della diversa identità della parte offesa, davanti a due giudici diversi, scelta che pare più derivante da una mancanza di coordinamento tra norme, dalla quale deriva incoerenza del dettato normativo, che non da una precisa volontà legislativa, in quanto il risultato che ne deriva, si pone in contrasto con la volontà del legislatore di apprestare maggior tutela ai casi nei quali la violenza venga posta in essere in ambito familiare, situazione in cui i figli sono parti naturalmente coinvolte.

Tale irragionevole disparità di trattamento, come accennato, si pone peraltro in contrasto con le previsioni civili in materia di filiazione, e a quelle processual-penalistiche quanto alla scelta operata dal legislatore di introdurre nell’ordinamento una misura cautelare personale quale quella dell’*allontanamento dalla casa familiare*, rendono evidente l’incoerenza della previsione contenuta nell’art. 4 d.lgs. 274/2000, che prevedeva una differenziazione di competenza e di rito in quanto parte offesa fosse stato il figlio discendente anziché quello adottivo.

3. Conclusioni

La pronuncia del Giudice delle Leggi in commento riordina ed armonizza quanto stabilito in materia di riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Onorario, in relazione alle recenti novelle legislative che hanno interessato la materia dei delitti contro la persona se commessi in ambito familiare.

Il Giudice delle Leggi sottolinea come rientri nella discrezionalità del legislatore dettare le regole relative al riparto della competenza tra giudici diversi, e che solo in caso di incoerenza del dettato normativo, dal quale derivi una scelta irragionevole rispetto alle regole stabilite per il rito del Giudice di Pace rispetto a quello del Giudice ordinario, comportante una ingiustificata compressione di un diritto assoluto in favore di un altro diritto di uguale rango, può essere integrata una lesione del dettato costituzionale.¹⁴

Il mancato coordinamento delle novelle normative che avevano apportato modifiche ai delitti contro la persona quando commessi in ambito familiare, aveva determinato disparità di trattamento in relazione alla tutela di situazioni analoghe, ingiustificate sia moralmente che dal punto di vista della logica normativa, integrando la violazione dei dettati costituzionali contenuti negli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La conseguenza era stata in primo luogo la disarmonizzazione della disposizione contenuta nell’art. 4 d.lgs. 274/2000, rispetto a quanto previsto dal legislatore in

13 Corte di Cassazione, sentenza n. 9427, deposito 1 marzo 2018.

14 Corte Costituzionale, sentenza nr. 1 del 13 gennaio 2014, in www.Cortecostituzionale.it

materia di misure cautelari personali applicabili in caso di commissione di reati contro la persona in ambito familiare, perché rendeva inapplicabile la misura cautelare personale dell'*allontanamento dalla casa familiare* prevista nell'art. 282 bis c.p.p., al delitto di cui all'art. 582 comma 2 c.p., se aggravato dalla circostanza di cui all'art. 577 n.1 e ultima parte c.p., in applicazione del disposto di cui all'art. 2 lett. C d.lgs 274/2000, in quanto il Giudice di Pace competente al giudizio non può applicare misure cautelari personali.

Altro elemento di ingiustificata disparità di trattamento evidenziata dal Giudice remittente, era costituito dalla non applicabilità della speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p., dal quale sarebbe derivato ingiustificato nocumento alla parte, nel caso in cui fosse stata confermata la competenza del Giudice di Pace, il quale comunque può applicare la speciale causa di esclusione della perseguibilità del reato per particolare tenuità del fatto prevista nell'art. 34 d.lgs 274/2000, norma che rende operativo un possibile parallelismo tra i due procedimenti quanto a rinuncia all'applicazione della sanzione penale.

Altro importante rilievo è relativo alle sanzioni irrogabili dal Giudice di Pace, non sempre coincidenti con quelle previste per le fattispecie penali di sua competenza, in forza del disposto contenuto nell'art. 52 d.lgs. 274/2000 che regola la conversione delle pene detentive, non irrogabili dal Giudice di Pace, in pene pecuniarie della stessa specie, rendendo in tal modo il trattamento sanzionatorio previsto per il processo davanti al Giudice di Pace più favorevole, situazione in contrasto con il principio di parità di trattamento da riservare a situazioni analoghe, come rilevato nella pronuncia